



Comune di San Giuliano Milanese  
Codice Ente 11083

**Ordinanza N.**

**6**

**Data di registrazione**

**05/02/201**

**9**

**OGGETTO:** ORDINANZA DI SGOMBERO DI INSEDIAMENTO SITO NELL'AREA PRIVATA SITA IN VIA DEI PLATANI 10, SAN GIULIANO MILANESE- MAPPALE N.22 FOGLI N.34 DEL CATASTO COMUNALE

### **POLIZIA LOCALE E SICUREZZA**

### **IL SINDACO**

VISTO:

- l'art. 50, comma 5 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, nel testo modificato dall'art. 8, comma 1 del D.L. 20/2/2017, n. 14, che contiene disposizioni e norme in materia di sicurezza delle città;
- l'art. 7-bis del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, in materia di apparato sanzionatorio in caso di violazione delle ordinanze e dei regolamenti comunali;
- la Legge 24/11/1981, n. 689 e il relativo D.P.R. 29/7/1982, n. 571;
- la relazione di servizio n. 13/2019 del Corpo di Polizia Locale;
- vista la comunicazione del 23/01/2019 dell'U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica Milano Est Melegnano-Martesana (ATS Milano città Metropolitana) avente protocollo 13390/19;
- vista il verbale di sopralluogo dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'ambiente (dipartimento di Milano Area Sud) del 23/01/2019;

Ritenuta la propria competenza in materia;

Tenuto conto di quanto constatato dalla Polizia Locale, dalla Guardia di Finanza di Melegnano, dall'A.R.P.A. e dall'A.T.S. Competenti;

Richiamate interamente le considerazioni comunicazione del 23/01/2019 dell'U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica Milano Est Melegnano-Martesana (ATS Milano città Metropolitana) avente protocollo 13390/19;

Dato atto che l'insediamento riscontrato versa in condizioni di anti-igienicità a causa della mancanza di requisiti strutturali e dei servizi idrosanitari necessari;

Considerato che la mancanza di adeguati servizi igienici sanitari, di acqua potabile e dei sistemi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, può essere causa di pregiudizio per la salute pubblica;

Ritenuto necessario ed urgente rimuovere l'insediamento di cui trattasi;

Considerato che non esistono sul territorio comunale aree alternative attrezzate ed idonee ad accogliere tale insediamento;

Considerato quanto previsto all'art. 1, comma secondo, della Legge 24 dicembre 19854, n. 1228, modificato dall'art. 1, comma 18, della legge 15 luglio 2009, n. 94;

Considerata l'art. 3, comma 1, del D.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, lettera e.5 *"l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore;"*

Preso atto della sentenza del Consiglio di Stato n. 3435 del 12 luglio 2017;

Ritenuto di dover intervenire in relazione all'urgente necessità di prevenire situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e di pregiudizio per il decoro e la vivibilità urbana;

## **ORDINA**

- ai proprietari e detentori dell'area in oggetto
- agli occupanti dell'insediamento abusivamente collocato nell'area in oggetto

di:

- cessare immediatamente la dimora, anche occasionale, nelle strutture, roulotte, caravan, baracche ivi collocate e/o installate;
- rimuovere tutte le attrezzature ivi collocate
- eliminare tutti gli impianti a gas alimentati con bombole di GPL
- eliminare tutte le stufe a legna presenti
- provvedere ad idoneo smaltimento delle bombole di GPL
- provvedere alla richiesta, nei confronti dell'azienda erogatrice, di sospensione della fornitura di energia elettrica di GPL

entro e non oltre 48 ore dalla notifica della presente e

## **DIFFIDA**

gli occupanti ed i proprietari che, in difetto, si procederà allo sgombero coatto a mezzo della forza pubblica.

Il tutto con l'avvertenza che

- ▶ chiunque trasgredisce la presente ordinanza, qualora il fatto illecito non sia già punito da altra norma di legge, è soggetto al pagamento di una somma di € 2500,00 ad € 5000,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge 24/11/1981, n. 689 (pagamento in misura ridotta: € 1666,66);
- ▶ in caso di recidiva, la sanzione è raddoppiata;
- ▶ il trasgressore è comunque tenuto al ripristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese;

La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune ed immediatamente esecutiva. Viene trasmessa per opportuna conoscenza al Prefetto di Milano, al Comando della Polizia Locale e alla locale Tenenza dell'Arma dei Carabinieri. Agli operatori di Polizia Locale, nonché a tutti gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria è affidato il compito di far osservare la presente ordinanza. Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al T.A.R. per la Lombardia, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione.

San Giuliano Milanese, 28/01/2019

Il Sindaco sindaco  
SEGALA MARCO / INFOCERT SPAarco  
Segala  
(atto sottoscritto digitalmente)